REGOLAMENTO (CE) N. 1893/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 [4] e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 [5] sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1994, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1994 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».

2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «lo aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del «1° settembre 1994» è sostituita dal «1° settembre 1995».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

all'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

---

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 54.
(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.
(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.
(4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1568/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42).
(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/93. (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42).